

TI_GERICHTE 52.2003.201 vom 26. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.201

FR: TI_GERICHTE 52.2003.201 du 26 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.201 del 26 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

= sufficiente, ecc.), come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a valutare. La mancata, preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione non comporta necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione, definito a posteriori, sia stato adottato allo scopo di giustificare una determinata scelta ed altri metodi possano portare ad una diversa conclusione (STA 5.8.2003 in re E.C. SA; 3 giugno 2003 in re T.; 11 ottobre 2002 in re V.SA e C. SA).

E. 4.2

Nell'evenienza concreta, il committente ha omesso di definire preventivamente il metodo di valutazione del prezzo. Il difetto non ha tuttavia pregiudicato l'insorgente, poiché, in sede di valutazione, il committente ha dedotto dalla nota massima (50 punti), assegnatagli quale minor offerente, la differenza percentuale (4.53 %) tra il prezzo della sua offerta e quello dell'offerta della resistente, ragguagliata al fattore di ponderazione prestabilito per questo criterio d'aggiudicazione (50%). Se avesse applicato il metodo di valutazione in uso nei cantoni romandi (Guide romand pour l'adjudication des marchés publics, 1999, pag. 14), che prevede di assegnare al prezzo della singola offerta una nota (N_x) ottenuta moltiplicando la nota massima (N_{max}) per il risultato del rapporto fra il prezzo più basso e il prezzo dell'offerta da valutare (P_x), secondo la formula: $P_{min} N_x = N_{max} \cdot P_x$ il risultato sarebbe stato più sfavorevole all'insorgente, poiché la ditta _____ avrebbe ottenuto 47.83 punti invece dei 47.7 (- 0.13), che le sono stati assegnati. Il committente ha suddiviso il sottocriterio maestranze relative all'appalto, al quale era dato un peso del 30 % (= 15 punti), in due ulteriori criteri: le maestranze relative al cantiere, ponderate al 70% (= 10.5 punti) e le maestranze per urgenze, ponderate al 30% (= 4.5 punti). La suddivisione, ancorché non preannunciata, non presta il fianco a critiche. Appare invero sostenibile attribuire alle maestranze impiegate sul cantiere un peso doppio rispetto a quelle assegnate alle maestranze disponibili per le urgenze. Nemmeno il ricorrente, del resto, solleva obiezioni al riguardo. Altrettanto sostenibile è la scala dei punteggi, prevista per questi due criteri subalterni, fissando la sufficienza al 60% del punteggio massimo (6.3,

rispettivamente 2.7 punti). Ferme queste premesse, ben si possono condividere tanto il predicato ottimo (= 10.5 punti), assegnato alla resistente, che prevede di impiegare 8 dipendenti sul cantiere, quanto il predicato buono (8.4 punti), attribuito al ricorrente, che si ripropone di impiegare 5 operai sul cantiere. Parimenti da condividere sono i predicati ottimo (4.5 punti), rispettivamente buono (3.6 punti), assegnati al ricorrente da un lato ed alla resistente dall'altro, che dichiarano di disporre di 5, rispettivamente 4 dipendenti per gli interventi d'urgenza. Nulla permette di ritenere che questi ulteriori criteri subalterni siano stati elaborati con il recondito scopo di avvantaggiare l'offerta della resistente. Nelle circostanze concrete, il vantaggio di 1.2 punti, sui 15 disponibili per il sottocriterio delle maestranze, che il committente ha attribuito all'offerta della _____, si giustificerebbe anche nel caso in cui tali criteri non fossero stati messi a punto. Per quanto riguarda il sottocriterio della sicurezza, le offerte delle parti sono state considerate equivalenti. Il resistente non pretende che la sua offerta sia superiore da questo profilo. Non occorre quindi soffermarsi su questo aspetto. Nella valutazione delle offerte dal profilo dell'ultimo sottocriterio (prontezza d'intervento), il committente ha elaborato una griglia analoga a quella prevista per le maestranze, suddividendolo in due ulteriori criteri secondari, ovvero nel tempo d'intervento, ponderato in ragione del 60% (con un massimo di 9.0 punti dei 15 disponibili) e nella prontezza d'intervento, ponderata per la rimanenza (40% = 6.0 punti). Elaborazione, che si è comunque rivelata inutile, poiché da quest'ultimo profilo, non essendo state chieste le necessarie informazioni ai concorrenti, tutte le offerte sono state considerate equivalenti, con l'attribuzione di 1.2 punti su un massimo di 6.0. Ciò stante, la valutazione operata dal committente circa il tempo d'intervento, dichiarato dai concorrenti qui in discussione, resiste a qualsiasi critica. Ben si può in effetti condividere l'assegnazione del punteggio massimo (9.0 punti) alla resistente, che prevede un preavviso di 24 ore, e di un punteggio di 2.7 punti inferiore al ricorrente, che richiede un tempo doppio. La valutazione non procede di certo da un esercizio scorretto del potere di apprezzamento, che va comunque riconosciuto al committente.

5. Dalle considerazioni che precedono, emerge che il vantaggio conseguito dall'offerta della resistente in base al sottocriterio della prontezza d'intervento (+ 2.7 punti) basta per colmare lo svantaggio risultante in base al prezzo (- 2.3 punti). Non potendosi comunque sostenere che l'offerta del ricorrente, valutata in base alle maestranze, sia migliore di quella della _____, si deve concludere che l'offerta di quest'ultima supera di almeno 0.4 punti quella della ditta _____. Ne consegue che il ricorso va respinto.

6. La carente motivazione ha costretto il ricorrente ad impugnare l'aggiudicazione al fine di conoscerne le ragioni. Da questo profilo si potrebbe prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia. Una volta conosciuti i motivi del provvedimento, il ricorrente ha tuttavia mantenuto il gravame, costringendo il tribunale ad emanare il presente giudizio. Non si può dunque evitare di addebitargli almeno una tassa di giustizia ridotta. Per questi motivi, visti gli art. 1, 5, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAMM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario